



ORIGINALE

N.sent.

21/3/09

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ

N.cron. 2228/09

N.rep. 535/09

nelle persone dei seguenti magistrati:

Dott. Alberto	PAZZI	Presidente relatore
Dott. Massimo	DE PAOLI	Giudice
Dott. Francesco	CORTESI	Giudice

OGGETTO:
societario
ordinario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

IL CASO.it

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 3728/2007 R.G.
promossa da:

Sped. il 14.2.09

Dec. il 14.2.09

Publ. il

21.3.09

elettivamente domiciliato in CORSO DELLA
REPUBBLICA 108 - FORLÌ, presso e nello studio dell'avv.
LOZUPONE GIUSEPPE E. che lo rappresenta e difende anche
disgiuntamente all'avv. EMANUELA BASSI;

ATTORE

Dep.min.

4.3.09

elettivamente domiciliato in CORSO DELLA
REPUBBLICA 108 - FORLÌ, presso e nello studio dell'avv.
LOZUPONE GIUSEPPE E. che lo rappresenta e difende anche
disgiuntamente all'avv. EMANUELA BASSI; ;

IL FUNZIONARIO DI CANCELLERIA
DGL RITA SPADA

ATTORE

contro

CASSA DEI RISPARMI

Sp. Min.



SPA - GRUPPO

(già Cassa dei Risparmi

Spa) con sede legale in

n.

- c.f. e p.iva

- elettivamente domiciliato in VIA

- FORLÌ, presso e nello studio degli avv.ti

e

che lo rappresentano e difendono;

CONVENUTO

in punto a:

"146231 - Intermed. mobiliare (servizi e contratti di invest., servizi accessori, fondi di invest., gestione collettiva del risparmio, gestione accentrata di strumenti finan., vendita di prodotti finan., cartolarizzazione di crediti, contratti di borsa)"

CONCLUSIONI

IL CASO.it

Il procuratore degli attori chiede e conclude:

In via principale: risolvere per grave inadempimento il citato contratto di acquisto condannando la banca convenuta al pagamento dell'importo dell'acquisto dei titoli obbligazionari oggetto di causa pari ad euro 12.911,42 complessivi. In via subordinata: annullare, per vizio del consenso e/o per dolo il citato contratto di acquisto, condannando la banca convenuta alla restituzione del detto importo di euro 12.911,42 complessivi. In via ulteriormente subordinata: accertare e dichiarare il comportamento colpevolmente negligente sia contrattuale che precontrattuale della Banca convenuta nell'ambito dell'acquisto dei titoli obbligazionari di cui



inarrativa e la responsabilità per la perdita dell'investimento, condannando la banca convenuta al risarcimento dei danni a favore degli attori nella misura di euro 12.911,42 complessivi. In tutte ipotesi, con rivalutazione della somma liquidata dalla data di sottoscrizione del contratto, nonché con gli interessi legali dalla domanda al saldo. In ogni caso con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite, 12,5 % spese generali di studio, 2 % CPA e 20% iva come per legge.

IL CASO.it

Il procuratore del convenuto chiede e conclude:

Voglia il Tribunale: in rito, dichiarare il difetto di legittimazione attiva di _____ per tutte ragioni di cui in premessa; nel merito in via principale respingere integralmente l'azione promossa da _____ nei confronti della Cassa dei Risparmi _____ Spa perché infondata in fatto ed in diritto; in via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda svolta dagli attori con conseguente condanna della Banca al risarcimento del capitale investito, compensare il suddetto importo con il valore dei titoli in possesso degli attori unitamente agli interessi cedolari percepiti o, in alternativa, condannare gli attori alla restituzione dei titoli in loro possesso ed agli interessi cedolari sino ad oggi percepiti. Con vittoria delle spese del giudizio.



Svolgimento del processo

Con atto di citazione ritualmente notificato il 20.11.2007

- premesso:

- che _____ era stata contitolare unitamente alla madre _____, deceduta il 6.1.1999, di un conto deposito titoli, chiuso alla data del decesso di quest' ultima;

- che in data 4.1.1999 _____, su consiglio di _____ un funzionario dell' istituto di credito, al quale avevano ribadito la propria intenzione di effettuare un investimento prudente e di carattere non speculativo, avevano investito la somma di £. 25.000.000 in obbligazioni della Repubblica Argentina;

IL CASO.it

- che il rating del prodotto acquistato, che già presentava rilevanti profili di rischio fin alla sua emissione e doveva considerarsi inadeguato per risparmiatori con le loro caratteristiche, era progressivamente diminuito fino a quando, nel dicembre 2001, si era verificato il default delle obbligazioni acquistate;

- che la banca al momento dell' acquisto non solo non aveva fornito informazioni sufficienti e dettagliate sulla reale natura dei titoli, ma aveva anche venduto un prodotto finanziario del tutto avulso dalla loro prospettiva di risparmio, senza peraltro preoccuparsi di raccomandare una diversificazione degli investimenti;

- di essere contitolari di un conto deposito titoli acceso dopo il decesso di

_____ presso la Cassa dei Risparmi _____ s.p.a., su cui erano stati trasferiti i titoli obbligazionari in questione; - tanto premesso, convenivano in giudizio avanti a questo Tribunale la Cassa dei Risparmi _____ s.p.a.

(già Cassa dei Risparmi _____ s.p.a.), con sede in Forlì, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, onde sentirla condannare, previa declaratoria di nullità del negozio per violazione delle disposizioni degli artt. 21 d. lgs. 58/1998 e 26, 28, 29 e 34 Reg. Consob 11522/1998, di annullamento del medesimo per dolo o errore o di risoluzione del contratto per inadempimento della

Q. P. R.

controparte ai medesimi obblighi normativi, al pagamento della menzionata somma, oltre accessori.

IL CASO.it

Si costituiva tempestivamente in giudizio l' istituto di credito convenuto il quale, dopo aver eccepito la carenza di legittimazione attiva del _____, nel merito contestava la fondatezza delle avversarie asserzioni, di cui domandava l' integrale reiezione.

In particolare la Cassa dei Risparmi _____ s.p.a. negava che il proprio personale avesse mai sollecitato l' acquisto delle obbligazioni argentine e precisava di aver fornito ai propri clienti il documento sui rischi generali di investimento senza ottenere alcuna informazione sulla loro situazione finanziaria, sugli obbiettivi perseguiti e sulla propensione al rischio.

Peraltro il contenuto di tale documento spiegava a chiare lettere che, in coerenza con la comune esperienza, l' elevato tasso di interesse percepito era direttamente connesso all' elevata rischiosità dello stato emittente.

L' istituto di credito convenuto aggiungeva poi che l' operazione era stata assolutamente coerente con la propensione al rischio dimostrata in precedenza da _____, la quale aveva già acquistato prodotti obbligazionari di natura altamente speculativa.

La Cassa dei Risparmi _____ s.p.a. precisava infine che l' esborso effettivamente sostenuto era pari a € 11.076,37 e che nel corso del rapporto erano state pagate cedole per complessivi € 1.988,59.

All' udienza di discussione del 17 febbraio 2009 i difensori hanno illustrato le rispettive conclusioni ed il Tribunale ha trattenuto la causa in decisione.

Stante al complessità della controversia il Tribunale ha disposto, ai sensi dell' art. 16, 5° c., d. lgs. 17.1.2003 n. 5, che la sentenza fosse depositata nei trenta giorni successivi alla chiusura della discussione orale.

Motivi della decisione

IL CASO.it

E' bene rilevare, in esordio, il difetto di legittimazione attiva di

Car...

Invero gli stessi attori hanno spiegato che l'investimento in contestazione venne effettuato il 4.1.1999 da _____ in relazione al conto titoli cointestato all'ordinante e alla madre, quando ancora _____ era in vita.

Ne discende che _____, pur essendo contitolare del conto titoli dove vennero trasferite le obbligazioni argentine a seguito del decesso di _____, non acquisì la titolarità delle obbligazioni in questione dalla banca convenuta, non essendo di conseguenza legittimato a presentare alcuna domanda in riferimento ad un rapporto a cui rimase del tutto estraneo.

Per contro _____, quale cointestataria del preesistente rapporto con _____, facoltà di amministrazione disgiunta e in virtù della solidarietà attiva pattuita alla clausola n. 11 delle condizioni generali di contratto, è legittimata ad agire in giudizio e a pretendere la restituzione dell'intera somma investita.

IL CASO.it

La prima domanda avanzata da parte attrice non è fondata.

Assume l'attrice che il mancato assolvimento degli obblighi previsti dal decreto legislativo n. 58/98 e dal regolamento Consob n. 11522/98 abbia comportato la nullità *ab origine* dell'ordine di acquisto delle obbligazioni in parola.

La tesi, soprattutto con riguardo alla violazione degli obblighi informativi, è stata condivisa da numerosi giudici di merito, a parere dei quali la sanzione in parola, pur non essendo espressamente prevista dalla normativa in questione, potrebbe essere ricavata in considerazione degli interessi civilistici, anche di rango costituzionale (art. 47 Cost.), che l'impianto normativo mira a tutelare, identificabili nella tutela dei risparmiatori *uti singuli*, del risparmio pubblico, come elemento di valore dell'economia nazionale, della stabilità del sistema finanziario e dell'efficienza del mercato dei valori immobiliari, con vantaggi per le imprese e l'economia pubblica.

Ritiene questo collegio, tuttavia, che questa opinione non sia condivisibile, essendo preferibile aderire all'opposta tesi sviluppata dalla giurisprudenza fino ad ora pronunciata al riguardo e confermata di recente dalle sezioni unite della

UPar:

Suprema Corte di Cassazione (*“La violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti tra le parti; può invece dar luogo a responsabilità contrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può però determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, comma 1, c.c.”* Cass., sez. un. 19.12.2007 n. 26725).

A ben guardare infatti il legislatore non ha espressamente previsto la nullità del contratto di intermediazione finanziaria in conseguenza della violazione di tutti gli obblighi previsti dal T.U.F. e dal regolamento Consob n. 11522/98, ma solo in alcune specifiche ipotesi (ad esempio per quanto attiene la violazione del disposto degli artt. 23, 1°, 2° e 3° c., 24, 2° c., e 30, 7° c., T.U.F.).

Se ne può così ricavare che alcuni specifici comportamenti, nell'ambito del generale dovere di diligenza e correttezza previsto dall'art. 21 T.U.F., siano stati valutati dal legislatore come essenziali e meritevoli di una tutela particolarmente rigorosa, derivando da tale natura la sanzione della nullità in conseguenza della loro violazione.

IL CASO.it

Al contrario nel silenzio del legislatore non è possibile fare ricorso alla sanzione della nullità, che costituisce il più severo rimedio civilistico, nei casi di violazione di differenti norme comportamentali, le quali peraltro hanno una portata generale e, in quanto prive di specificità, sono inidonee ad individuare precise regole di comportamento a cui l'agente sia tenuto ad uniformarsi.

In sostanza, in presenza di una distinzione – che deve intendersi voluta e non casuale – fra adempimenti prescritti a pena di nullità e altri obblighi di

Alfari

comportamento di carattere generale pure posti a carico dell'intermediario per la violazione dei quali non è prevista la medesima sanzione, non è possibile, anche in ossequio al principio di legalità, ipotizzare una generalizzata qualificazione di tutta la disciplina dell'intermediazione mobiliare come normativa di ordine pubblico presidiata dalla cd. nullità virtuale (si veda in questo Tribunale Milano 7555/05).

IL CASO.it

Sono parimenti inaccoglibili le domande attoree volte a ottenere la declaratoria dell'annullamento del contratto di acquisto dei bond argentini per dolo o errore.

Infatti non vi è la benchè minima prova che la banca abbia indotto

con l'inganno ad acquistare le obbligazioni argentine in parola.

Non dimeno non è possibile ritenere che l'odierna attrice sia caduta in un errore essenziale e riconoscibile dall'altra parte circa l'oggetto del contratto, poiché l'errore sulla valutazione economica della cosa oggetto del negozio non rientra nella nozione di errore di fatto idoneo a giustificare una pronuncia di annullamento del contratto; il difetto di qualità della cosa infatti deve attenersi solo ai diritti e agli obblighi che il contratto sia idoneo ad attribuire e non al valore economico del bene oggetto del medesimo, che afferisce alla sfera dei motivi in base al quale la parte si è convinta a concludere un determinato accordo, sfera non tutelata con lo strumento dell'annullabilità non essendo riconosciuta dall'ordinamento alcuna tutela rispetto al cattivo uso dell'autonomia contrattuale e all'errore sulle proprie personali valutazioni, delle quali ciascuno dei contraenti assume il rischio (Cass. 12.6.2008 n. 15706).

IL CASO.it

Diversa sorte spetta invece, a parere di questo collegio, alla richiesta di accertamento dell'inadempimento dell'istituto di credito convenuto agli obblighi che espressamente gli imponeva l'art. 21 del d. lgs. 58/1998.

Questa norma prescrive che i soggetti abilitati a prestare servizi di investimento devono acquisire le necessarie informazioni dai clienti e operare in modo che

(Forte)

essi siano sempre adeguatamente informati; nel contempo l' istituto di credito è obbligato ad assumere precise informazioni in merito alla natura dell' investimento e a renderne edotto il cliente prima del perfezionamento del contratto.

IL CASO.it

La Cassa dei Risparmi s.p.a. non ha affatto dimostrato - come le imponeva il disposto dell' art. 23, ultimo comma, d. lgs. 58/1998 - di aver tenuto una simile condotta.

Si noti in particolare che le prove articolate dall' istituto convenuto, nella prospettiva sopra indicata, sono assolutamente superflue ai fini del decidere.

Invero, quand' anche si volesse dare per ammesso che l' acquisto delle obbligazioni argentine venne effettuato a seguito del perfezionamento di *"precedenti investimenti in strumenti finanziari di varia tipologia e natura"*, dopo la presentazione al cliente da parte del funzionario incaricato di un' ampia gamma di possibilità e su specifica scelta di _____, la quale, malgrado le varie possibilità a lei prospettate, insistette sulla necessità di ottenere un rendimento superiore a quello del mercato monetario, rimarrebbe comunque indimostrato il fatto che il personale dell' istituto di credito abbia fornito alla cliente ogni informazione necessaria in merito alla natura del titolo acquistato, al rating all' epoca riconosciuto dalle agenzie internazionali e alla rischiosità ad esso riconnessa.

A fronte dell' obbligo di informazione previsto dall' art. 21 d. lgs. 58/1998 era preciso onere della Cassa dei Risparmi s.p.a. dapprima acquisire precise informazioni riguardo ai titoli che stava proponendo alla propria clientela, quindi spiegare le caratteristiche dell' investimento, soprattutto in merito ai rischi che potevano essere corsi, a _____, in modo che ella potesse giungere alla proprie determinazioni in maniera consapevole e dopo aver valutato tutti i possibili rischi connessi all' operazione.

IL CASO.it

L' inadempimento a tale obbligo da parte della banca convenuta ha provocato una carenza informativa in capo all' attrice, che decise di procedere all'

CP

operazione in assenza del necessario quadro informativo e non potendo quindi apprezzare compiutamente il rischio in cui sarebbe incorsa.

Il totale – e dunque grave – inadempimento all' obbligo contrattuale previsto dall' art. 21, 1° c., lett. b), d. lgs. 58/1998 comporta la risoluzione del contratto quadro del 25.9.1998, con il conseguente obbligo per l' odierna compagine convenuta, previa restituzione dei titoli *de quibus* e detratto l' importo delle cedole percepite in base al principio della *compensatio lucri cum damno*, di corrispondere in favore di la complessiva somma di € 9.087,78, oltre a interessi legali dalla domanda al saldo.

IL CASO.it

Parte convenuta deve essere quindi condannata al pagamento in favore di della complessiva somma di € 9.087,78, oltre ad accessori nella misura sopra indicata.



La presente sentenza è immediatamente esecutiva fra le parti, ai sensi dell' art. 282 c.p.c..

La leale rappresentazione da parte dell' attore delle modalità con cui i titoli argentini furono acquistati e vennero poi trasferiti nel conto deposito titoli a lui intestato induce a ravvisare giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite fra e la Cassa dei Risparmi s.p.a..

Quest' ultima invece dovrà farsi carico delle spese di lite sostenute da , in ragione della sua soccombenza; le stesse sono liquidate come in dispositivo, in ragione della natura delle questioni trattate e dell' attività svolta in ambito istruttorio.

P.Q.M.

Il Tribunale di Forlì, definitivamente pronunciando nella causa introdotta da nei confronti della Cassa dei Risparmi s.p.a. (già Cassa dei Risparmi s.p.a.), con sede in Forlì, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, mediante atto di citazione notificato il 20.11.2007, ogni ulteriore domanda e/o eccezione disattesa, così provvede:

- dichiara il difetto di legittimazione attiva di _____ ;
- dichiara la risoluzione del contratto quadro concluso in data 25.9.1998 per grave inadempimento dell' istituto di credito convenuto;
- condanna la Cassa dei Risparmi _____, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al pagamento in favore di _____ previa restituzione dei titoli in parola da parte dell' attrice - della somma di € 9.087,78, oltre a interessi legali dalla domanda al saldo;
- compensa integralmente le spese di lite fra _____ e la Cassa dei Risparmi _____ s.p.a.;
- condanna la Cassa dei Risparmi _____ s.p.a., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, all' integrale refusione in favore di _____

delle spese di lite, che liquida in complessivi € 1.674, di cui € 200 per spese ed anticipazioni, € 774 per diritti e € 700 per onorari, oltre a spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;

IL CASO.it

- dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva, ai sensi dell' art. 282 c.p.c..

Così deciso nella camera di consiglio in questo Tribunale tenutasi in data 17 febbraio 2009.

Il Presidente estensore

Alberto Forri

IL FORITIZZATO DI FORIT
FORIT SPADA

TRIBUNALE DI FORLÌ	
Depositato in cancelleria	
addi	21 MAR. 2009
Il Cancelliere	

xus ASVCO

E' copia conforme all' originale
- 7 MAR. 2009

Fori,

IL CANCELLIERE

8.27
I diritti di cancelleria ammontanti
in € 8.27 sono
stati pagati con applicazione di
marca (legge 21 febbraio 1989 n. 99)
apposte sull'originale.
Rilasciate n. _____ copie
pag. n. _____
Forlì - 7 MAR. 2009

